

Publicato il 26/04/2024

N. 02806/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da Cp Rad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A044B0D7F5, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Scatola, Luca Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale prot. n. 248 del 05.03.2024, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara bandita dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, avente ad oggetto la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento dei servizi di sorveglianza fisica in materia di protezione secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 101/2020 e dal d.lgs. n. 81/2008;

- del verbale del 05.03.2024 del RUP che ha dato conto delle offerte pervenute e dell'esito delle operazioni di gara previste dal paragrafo 20 del disciplinare ed in particolare delle 2 offerte ammesse / escluse dal prosieguo della gara ed ha escluso la ricorrente dalla prosecuzione della gara;
- di ogni altro atto, connesso, conseguente e presupposto agli atti impugnati ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 108 - Napoli 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2024 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha proposto il ricorso all'esame lamentando l'illegittimità della disposta esclusione dalla gara meglio in epigrafe individuata, come effettuata dall'Amministrazione resistente.

Esponde la ricorrente di aver presentato istanza di partecipazione alla gara di qua e che, nel corso del procedimento, il RUP, in sede di verifica delle offerte pervenute e all'esito dell'istruttoria, richiedeva ad essa ricorrente di depositare la documentazione relativa al contratto di avvalimento in relazione ai requisiti di partecipazione, tenuto conto di quanto dichiarato nel modulo di domanda (nel quale la ricorrente aveva "flaggato" in corrispondenza della previsione di avvalimento); la ricorrente precisava, in risposta, di aver indicato di partecipare in avvalimento non trovando altra dicitura relativa ai requisiti richiesti al punto 6.3 del capitolato (possibilità di indicare un professionista esperto); l'indicazione in questione sarebbe stata dunque apposta pur essendo i requisiti tecnici richiesti in possesso del socio al 50% della società, dott. Castellone; testualmente, "In sostanza requisiti (sic) di cui sopra sono posseduti dal socio Castellone Pietro socio al 50% e come da normativa vigente gli stessi requisiti

valgono per la modulistica, la figura adatta da flaggare è stata erroneamente indicato (sic) l'avvalimento. Ad ogni modo prima della gara abbiamo anche provveduto, qualora ve ne fosse stato bisogno, a stipulare contratto (sic) infatti non avendo trovato la figura del socio l'abbiamo fatto come ausiliario. Pertanto se ritenuto opportuno fateci sapere che dobbiamo integrare anche con il contratto ed il modello (sic)"; il RUP nuovamente chiedeva indicazioni su chi avesse il possesso dei requisiti e l'eventuale copia del contratto di avvalimento stipulato prima della presentazione della domanda e la società ribadiva che i requisiti erano posseduti direttamente dall'operatore economico in quanto il socio Castellone possedeva i requisiti tecnici di cui al punto 6.3; di seguito, il RUP, con processo verbale del 5.3.2024, procedeva all'esclusione della ricorrente dalla gara per carenza dei requisiti richiesti dalla Disciplina di gara, e puntualmente per mancato raggiungimento negli ultimi tre anni del fatturato minimo richiesto al punto 6.2. del disciplinare e per mancata indicazione di alcun servizio analogo a comprova della propria capacità tecnico-professionale, come richiesto al paragrafo 6.3, lett. B del disciplinare di gara.

Reputando illegittima l'esclusione, la ricorrente proponeva il ricorso all'esame deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 100 e 101 del D.lgs. 36/2023 in combinato disposto con le disposizioni del disciplinare di gara par. 6.2., 6.3. e 20 – Difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – perplessità – sviamento – illogicità manifesta e contraddittorietà – irragionevolezza – violazione del principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.): l'esclusione è stata disposta per asserita carenza dei requisiti di partecipazione e dei requisiti economici pur avendo la ricorrente rappresentato di aver erroneamente indicato di voler utilizzare l'avvalimento, posto che il requisito tecnico era in realtà posseduto direttamente dalla società e per essa dal socio Castellone al 50%, indicazione che non avrebbe potuto essere resa in quanto

nel modulo di domanda non era prevista la possibilità di indicare il c.d. “avvalimento interno”; all’interno del c.d. Passoe era, peraltro, correttamente indicato che i requisiti erano in capo all’ing. Castellone, socio della CP RAD; non era affatto necessario il richiesto “contratto di avvalimento” essendo sufficiente la sola “indicazione” del professionista, anche perché l’iscrizione in albi integra un requisito di idoneità professionale e non di capacità tecnica e non è dunque suscettibile di avvalimento; quanto al possesso del requisito economico (fatturato globale maturato nel triennio e fatturato maturato in relazione a servizi analoghi), la ricorrente ha dichiarato il proprio fatturato rapportato alla pregressa effettiva durata dell’attività, inferiore a tre anni, essendo stata costituita il 27.12.2021 ed avendo maturato un fatturato pari a euro 189.512,00, superiore a quello richiesto (500.000,00 euro, parametrato ai 13 mesi di effettiva attività), conformemente a quanto richiesto all’art. 6.2. del capitolato che, nel richiedere un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad euro 500.000,00, precisava che “per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto”; quanto, poi, all’esperienza relativa a servizi analoghi, l’ing. Castellone, nel compilare il PASSOE e il DGUE, ha indicato tutte le sue esperienze a riprova del possesso dei requisiti richiesti dal bando; avendo la società giustificato il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione avrebbe dovuto scegliere un’interpretazione del bando e delle giustificazioni addotte conforme al principio della massima partecipazione alla gara soprattutto nel caso in cui la domanda debba essere inoltrata attraverso modelli telematici non modificabili; la ricorrente non ha potuto indicare in altro modo il possesso dei requisiti tecnici ed economici in capo al socio Castellone, mentre l’Amministrazione non ha in alcun modo considerato le osservazioni presentate in sede di soccorso istruttorio;

2) Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – violazione del principio del legittimo

affidamento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, sviamento di potere: il provvedimento di esclusione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione non avendo il RUP considerato le osservazioni formulate dalla ricorrente in sede di soccorso istruttorio e non avendo spiegato le ragioni per le quali non ha utilizzato la documentazione correttamente e regolarmente inviata e gli apporti forniti, per ben due volte, proprio in sede di soccorso istruttorio.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente spiegata.

Si costituiva l'Azienda in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare per loro infondatezza; esponeva l'Azienda che il RUP aveva attivato il soccorso istruttorio avendo la società indicato, nella domanda di partecipazione, di voler partecipare mediante avvalimento per acquisire i requisiti di partecipazione senza tuttavia presentare in gara la dichiarazione di cui al modello A3 e il contratto di avvalimento espressamente richiesti dalla lex specialis; la ricorrente, a riscontro, spiegava di volere utilizzare i requisiti posseduti dal socio al 50% Castellone Pietro e il RUP, a ulteriore specificazione, richiedeva, ancora in sede di soccorso istruttorio, di volere chiarire se il requisito fosse posseduto in proprio ovvero grazie all'avvalimento e, in tale secondo caso, di produrre il relativo contratto; a tale richiesta, la società replicava ribadendo che "i requisiti sono posseduti direttamente dall'operatore economico"; il RUP, quindi, in sede di esame circa il possesso dei requisiti economico-finanziari, rilevava un fatturato globale maturato nel corso del triennio precedente inferiore alla soglia minima presta al par. 6.2. del Disciplinare e la mancata dichiarazione di alcun servizio analogo a comprova della capacità tecnico-professionale, come richiesto al par. 6.3., lett. B, del Disciplinare di gara, non mancando di precisare che, per la natura della gara, non trovava applicazione la previsione di cui all'art. 66, co. 2, del D.lgs. 36/2023 in quanto relativa ai soli servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; in diritto, l'Amministrazione evidenziava come il

provvedimento di esclusione fosse plurimotivato, laddove le censure non lambivano affatto il contestato mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale relativo ai servizi analoghi effettuati; in ogni caso, le censure erano infondate, non potendo ritenersi integrato il requisito di capacità economica dal fatturato globale dichiarato, sia pure parametrato all'effettiva durata dell'attività svolta; quanto, poi, ai servizi analoghi, nessuna indicazione è stata resa con riguardo all'attività svolta in proprio dalla società, né, in mancanza di avvalimento (che la stessa società ha escluso), poteva recuperarsi il fatturato maturato in capo al socio Castellone, dovendo i requisiti di partecipazione essere posseduti dai soggetti giuridici partecipanti alla procedura di gara; compiutamente motivato sarebbe, dunque, il provvedimento di esclusione che riporta con evidenza e chiarezza le ragioni della determinazione assunta.

All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio dava avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, avviso su cui le parti nulla osservavano, e riservava la causa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio, come da conforme avviso dato alle parti in udienza, ritiene di dover dare atto della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, non essendo necessari approfondimenti istruttori e non essendo state evidenziate dalle parti ragioni ostantive.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara bandita dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, avente ad oggetto la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento dei servizi di sorveglianza fisica in materia di protezione secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 101/2020 e dal d.lgs n. 81/2008; tale provvedimento (determinazione dirigenziale n. 248 del 5.3.2024) è stato assunto sulla scorta delle motivazioni rese dal RUP nel

verbale del 5.3.2024, in cui, premesso, “come chiaramente evincibile dalla lex specialis, che la procedura di gara in oggetto è relativa all’affidamento di un servizio con ammissione in gara, come previsto all’art. 4 del Disciplinare, dei soggetti di all’art. 65 del D.lgs. 36/20023” e che “non trova applicazione, pertanto, la previsione di cui all’art. 66, co.2, del D.lgs. 36/2023 in quanto attinente esclusivamente ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, si rilevava che, “dall’esame della Parte IV sezione B e C del DGUE presentato in gara dal concorrente, si evince un fatturato globale maturato nel corso del triennio precedente minore della soglia minima prevista al par. 6.2. del Disciplinare. Inoltre, il concorrente non ha dichiarato alcun servizio analogo a comprova della propria capacità tecnico professionale, come viceversa richiesto al par. 6.3., lett. B, del Disciplinare di gara”.

Giova, al riguardo, richiamare le pertinenti disposizioni di gara.

Il punto 6.2. del Disciplinare (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente) richiedeva, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il possesso di un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad euro 500.000, 00, IVA esclusa, avendo cura di precisare che, “per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto”.

Il punto 6.3, lett. A) del Disciplinare, richiedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, i “requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere il servizio”; a tal fine era prevista l’individuazione di almeno un professionista in possesso, cumulativamente, dei requisiti di Esperto di Radioprotezione, di Specialista in Fisica Medica, di Esperto Responsabile (ER) della sicurezza in risonanza magnetica e di Addetto della sicurezza laser.

A tal fine, l’art. 6.3. del Disciplinare stabiliva che “l’operatore economico dovrà garantire lo svolgimento del servizio individuando almeno un professionista che possieda cumulativamente i requisiti di cui sopra, poiché è indispensabile funzionalmente per l’Azienda disporre di un unico interlocutore che abbia una visione integrata dei servizi da erogare al fine di

ottimizzare l'esecuzione dell'appalto con importanti vantaggi sia sotto il profilo organizzativo che economico”.

Il punto 6.3, lett. B) del Disciplinare, ancora relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, richiedeva infine, in capo agli operatori economici, lo svolgimento negli ultimi tre anni di almeno due servizi analoghi a quelli della procedura in questione presso strutture pubbliche che richiedano prestazioni a carico di esperto di Radioprotezione di III grado, prestazioni dello Specialista in Fisica Medica, prestazioni dell'Esperto Responsabile della sicurezza in risonanza magnetica, prestazioni dell'Addetto alla sicurezza Laser.

Confrontando le pertinenti disposizioni del disciplinare, come sopra riportate, con il provvedimento impugnato è evidente che l'esclusione è stata disposta perché si è ritenuto non integrato non già il requisito di capacità tecnico-professionale consistente nella individuazione di almeno un professionista in possesso cumulativamente dei requisiti di esperto di Radioprotezione, di Specialista in Fisica Medica, di esperto Responsabile (ER) della sicurezza in risonanza magnetica e di Addetto della sicurezza laser, di cui al punto 6.3, lett. A), ma anzitutto il diverso requisito relativo al fatturato globale nel triennio precedente (punto 6.2. del Capitolato); inoltre si è contestato il mancato espletamento di servizi analoghi nel triennio (punto 6.3, lett. B), del Capitolato).

Sono dunque inconferenti tutte le deduzioni svolte da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso (da pag. 5 a pag. 8) relativamente alla mancata considerazione del ruolo del professionista “indicato” come esperto relativamente alle prestazioni professionali specificamente richieste, posto che l'oggetto specifico della contestata esclusione riguarda invece la mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnica e professionale riferita alla mancata dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi nel triennio.

Quanto al primo profilo, esaminato nel primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce di aver iniziato l'attività a far data dal 27.12.2021, e dunque per 13

mesi di operatività, sicché sarebbe congruo un fatturato globale dichiarato pari ad euro 189.512,00.

Osserva tuttavia il Collegio che, posto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato all'1.2.2024, occorre che la richiesta "riparametrazione" del fatturato dovesse essere operata non già su 13 mesi bensì su almeno 25 mesi (dal 27.12.2021 all'1.2.2024, dunque per oltre due anni), dal che si ricava agevolmente che il fatturato globale dichiarato (calcolato su 13 mesi) è del tutto insufficiente ad integrare il requisito richiesto, come del resto evidenziato nella relazione a firma del RUP in data 8.4.2024, che lo calcola proporzionalmente in circa 330.000,00 euro.

Come correttamente evidenziato nelle difese di parte resistente, il requisito economico poteva essere dimostrato non solo mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalle note integrative, ma anche da copia delle fatture o da certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, nel rispetto del principio di libertà della prova al riguardo disposto dall'art. 101, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023.

La ricorrente, invece, ha dichiarato il solo fatturato relativo al 2022, come desunto dal bilancio approvato nell'anno 2023, in un importo insufficiente a quanto richiesto dal bando, mentre non ha fatto menzione alcuna di alcun ulteriore fatturato, neppure nella presente sede giurisdizionale, ovviamente riferibile ad essa società ricorrente e non a soggetto da essa distinto quale il socio al 50%.

Risulta inoltre carente la dimostrazione del possesso del requisito ulteriore dello svolgimento di almeno due servizi analoghi a quelli della procedura in esame presso strutture pubbliche (di cui al punto 6.3, lett. B), che deve riferirsi direttamente al concorrente (operatore economico), non potendosi all'uopo utilizzare i servizi invece svolti dal socio al 50%.

La ricorrente, al riguardo, confonde tra requisiti di idoneità professionale (iscrizione in albi e simili), non oggetto di possibile avvalimento, e requisiti di

capacità tecnica, tra cui quello in esame (l'aver svolto in passato servizi analoghi), che ben può costituire oggetto di avvalimento ma che, in tal caso, deve essere dimostrato, come reiteratamente richiesto in sede di soccorso istruttorio, dall'esistenza di un contratto specifico.

Se dunque la concorrente, odierna ricorrente, può utilizzare il socio al 50%, quale professionista "indicato", per garantire il possesso dei requisiti di Esperto di Radioprotezione, Specialista in Fisica Medica, Esperto Responsabile (ER) della sicurezza in risonanza magnetica e Addetto alla sicurezza laser (punto 6.3, lett. A) del Disciplinare), non può farlo, in carenza di avvalimento (di cui la ricorrente ha dichiarato di non volersi servire), per i diversi requisiti di capacità economico-finanziaria (di cui al punto 6.2. del Disciplinare) e di capacità tecnico-professionale relativi allo svolgimento di almeno due servizi analoghi presso strutture pubbliche (di cui al punto 6.3, lett. B) de Disciplinare), e ciò perché, come correttamente evidenziato da parte resistente, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai soggetti giuridici partecipanti alla procedura di gara, intendendosi per tali gli "operatori economici" elencati all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 e non potendosi estendere tale definizione fino a comprendere i soci componenti gli stessi, soggetti giuridici distinti dalle società di capitali di cui, appunto, sono soci.

La possibilità di utilizzare, per la partecipazione alle gare pubbliche, i requisiti posseduti dai soci, invero, è stata prevista espressamente all'art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 solo per le gare relative ai servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di cinque anni dalla costituzione delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa; per le stesse gare, possono essere utilizzati, sempre entro i cinque anni dalla loro costituzione, i requisiti posseduti dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo determinato qualora costituite nella forma di società di capitali.

Senonché, a parte che, come espressamente evidenziato dal RUP nella gara de qua, non si verte in gara per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, neppure si rinvergono gli ulteriori presupposti applicativi della disposizione de qua, essendo la ricorrente società di capitali (e non potendo dunque utilizzare i requisiti posseduti dal socio, come da art. 66, comma 2, D.lgs. n. 36, 2023, prima parte) e non essendo il socio direttore tecnico o professionista dipendente della società con rapporto a tempo determinato, come da art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, seconda parte.

La disposizione in esame è coerente con la pertinente giurisprudenza formatasi nella vigenza del d.lgs. 50/2016, che già aveva affermato che “la verifica dei requisiti tecnici di partecipazione ad una gara non può che riguardare i soggetti giuridici che prendono parte alla gara stessa, non certo terzi rimasti ad essa estranei (non avendo presentato offerte). Nel caso – statisticamente predominante – in cui l'operatore economico “proponente” abbia la veste giuridica di una società di capitali è dunque al detto operatore che si deve far riferimento per le verifiche di legge, non anche ai suoi soci (laddove in ipotesi a loro volta rivestano il ruolo di operatori del settore) allorché rimasti formalmente estranei alla procedura concorrenziale” (cfr. Cons. di Stato, n. 5840/2021).

Del resto, una società a responsabilità limitata, come la ricorrente, è “persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta” e come tale “non può computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia” richiesta (cfr. TAR Lazio – Roma, I, n. 9615/2020). La ragione sta nel fatto che solo “la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità. Di contro una società a responsabilità limitata, quale è la ricorrente, sulla base dei comuni principi di matrice civilistica, costituisce una entità giuridica autonoma, che assume in proprio le responsabilità derivanti dalla stipula del

contratto, escludendo che le singole imprese (o i soci individuali) che la compongono siano impegnati a tal fine in proprio; per tale ragione non può ritenersi che i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dei singoli soci possano essere cumulati affinché la società a responsabilità limitata possa beneficiarne al fine di partecipare alla gara”. (cfr. TAR Lazio, cit.).

Al riguardo, occorre anche riferire anche della pacifica giurisprudenza che ha statuito che il professionista “indicato” non può in alcun modo farsi rientrare nella figura del “concorrente” (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl. n. 13/2020 e Cons. di Stato, V, n. 9923/2022), essendo per contro un “prestatore di opera professionale” o piuttosto un “collaboratore (o più propriamente un ausiliario) del concorrente” (cfr. CGARS, n. 276/2021), che non può dunque giovare dei requisiti di capacità economica ovvero tecnica da quello posseduti se non si individui un diverso rapporto di natura contrattuale che avvicina il professionista al concorrente e che non può ridursi al vincolo societario che resta impermeabile alle responsabilità e agli obblighi connessi al diverso rapporto di prestazione d’opera professionale.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

Del pari infondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione non avrebbe considerato, in esito al disposto (e reiterato) soccorso istruttorio, le integrazioni e i chiarimenti forniti.

Osserva il Collegio che i detti integrazioni e chiarimenti non hanno affatto risolto le questioni sollevate dal RUP, che, come sopra detto, attenevano alla carenza dei requisiti di partecipazione di capacità economica (fatturato globale) e tecnica (servizi analoghi) siccome riferiti alla concorrente, avendo questa chiarito di non voler utilizzare l’avvalimento ma non avendoli affatto documentati ove a sé stessa riferiti.

Si è trattato dunque di chiarimenti e integrazioni che nulla hanno aggiunto rispetto al quadro puntualmente disegnato dal RUP e ribadito in sede di provvedimento motivato di esclusione.

Il motivo è dunque infondato.

La ritenuta infondatezza dei motivi sollevati determina il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO